

Legge 3 agosto 2004, n. 206:” Nuove norme favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” Presentazione e benefici al 1/12/19

PRESENTAZIONE

L'Italia dispone di un'articolata normativa in tema di strumenti a tutela delle vittime del terrorismo nazionale e/o dei loro familiari sia superstiti sia degli invalidi, per quanto attiene i cittadini italiani assicura copertura anche per attentati terroristici internazionali cioè all'Estero. La legge quadro è la n. 206 del 3 agosto 2004 denominata: “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice” ed a essa concorrono peraltro precedenti leggi.

La normativa fonda le proprie radici nel grandissimo numero di vittime per stragi terroristiche e dei numerosissimi attentati individuali in gran parte a matrice rossa ma anche fascista che hanno colpito il nostro Paese principalmente nel periodo dal 1969 al 1990 con code sanguinarie fino al 2003.

Tra le Associazioni spontaneamente costituite dai cittadini italiani, vittime dirette e superstiti, Aiviter (Associazione Italiana Vittime del Terrorismo) avendo direttamente partecipato alla stesura delle principali leggi vigenti in materia (ad esempio, la legge quadro 3.08.2004 n. 206 sopra citata) ha maturato pluriennale esperienza ed approfondita competenza in materia inoltre, essendo la maggiormente rappresentativa sul suolo nazionale con molte centinaia di iscritti, esclusivamente per Statuto vittime e loro familiari, assiste e tutela la gran parte delle vittime italiane colpite dal terrorismo nazionale ed internazionale.

Analizzando la legge quadro italiana la n. 206 del 3 agosto 2004 e successive modifiche è bene premettere alcuni suoi capisaldi:

- copre tutte le vittime del terrorismo di qualsiasi nazionalità per attentati avvenuti sul territorio nazionale dal 1961;
- per attentati all'Estero, novità introdotta dalla legge 206/2004, copre i cittadini italiani ed anche residenti in Italia nel periodo 1961-2003, mentre per il periodo successivo è sufficiente lo status di cittadini italiani;
- il riconoscimento di tutte le tutele di legge attiene la vittimizzazione primaria (i rimasti invalidi direttamente colpiti e i superstiti dei caduti) ma anche il riconoscimento di alcune tutele dirette molto importanti per la vittimizzazione secondaria (i familiari degli invalidi sopravvissuti) con tutele crescenti a seconda della gravità dell'invalidità del familiare colpito con la previsione di benefici sanitari, psicoterapici, pensionistici ed anche risarcitori;

Nello specifico, i destinatari originari dei benefici previsti dalla normativa nazionale sono le *“vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tali matrici, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, in questo ultimo caso se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i loro familiari anche superstiti”* (artt. 1, 3, 15 Legge del 3.08.2004 n. 206).

La normativa italiana prevede il riconoscimento di molteplici e significativi benefici indennitari, pensionistici, fiscali ed altri benefici (esenzione sanitaria e farmaceutica, assistenza psicologica e gratuito patrocinio nei procedimenti giudiziari a carico dello Stato ecc.) ai superstiti dei caduti, agli invalidi con almeno un punto di percentuale di inabilità ed ai loro familiari come dettagliato più avanti.

Destinatari del beneficio indennitario più rilevante, la speciale elargizione nella misura massima di € 200.000,00 in caso di morte della vittima nell'attentato ai familiari superstiti e € 2.000 per ciascun punto di invalidità agli invalidi. Per detto beneficio i familiari superstiti dei caduti sono identificati **a scalare** secondo il seguente ordine: *“1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4)*

fratelli e sorelle se conviventi a carico (omissis) fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2) 3) e 4) nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile" (art. 2 L. 4.12.1981, n. 720 ex).

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli e sorelle, ascendenti in linea retta.

Sempre in assenza delle categorie precedenti infine, per l'art. 4 comma 2 L. 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

E' bene segnalare che per la legge nazionale, la speciale elargizione sconta eventuali provvidenze attribuite per lo stesso attentato da amministrazioni pubbliche interne o estere.

Altro beneficio indennitario è rappresentato da due assegni vitalizi mensili, rivalutabili annualmente la cui sommatoria attuale è € 1.886,97 mensili corrisposti ai superstiti dei caduti, agli invalidi dal 25% ed oltre, ai familiari (coniuge e figli) degli invalidi in vita al 1 gennaio 2014 dal 50% compreso ed oltre.

I destinatari dei benefici sanitari e dell'assistenza psicologica (art. 9 e art. 6 comma 2 legge 206/2004) sono gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti. Limitatamente per i benefici sanitari, ai sensi dell'art. 9, al coniuge e ai figli e. in mancanza dei predetti, ai genitori.

I benefici sulle pensioni dirette sono diversificati per gli invalidi a seconda delle percentuali di invalidità con benefici importanti; per i loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, in loro mancanza ai genitori, sono previsti sulle pensioni dirette benefici comunque significativi (10 anni di contribuzione figurativa).

Beneficiari delle pensioni indirette e di reversibilità e con benefici differenziati, sono i superstiti aventi diritto dei caduti- a seconda che la morte della vittima sia avvenuta a seguito dell'attentato- ovvero i superstiti degli invalidi alla loro morte con criteri e misure diverse.

I benefici indennitari (speciale elargizione, assegni vitalizi mensili, doppia annualità, TFR aggiuntivo dei 10 anni) e le misure delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità maggiorate dei benefici di legge sono corrisposti a tutti i beneficiari in totale esenzione fiscale.

È anche previsto il diritto al collocamento agevolato obbligatorio per favorire le assunzioni a favore degli invalidi e dei superstiti dei caduti.

DETTAGLIO BENEFICI E DESTINATARI

Benefici indennitari o risarcitori:

- a) speciale elargizione nella misura massima di euro 200.000,00 per i superstiti dei caduti (art. 5 commi 1 e 5 legge n. 206/2004) e per gli invalidi dall'80% ed oltre (art. 82 comma 4 legge 27/12/2000, n. 388). Per gli invalidi al di sotto dell'80% la speciale elargizione è stabilita in proporzione alla percentuale di invalidità riportata in ragione di 2.000,00 euro per ogni punto percentuale di inabilità (art. 5 comma 1 L. n. 206/2004 ex art. 1 comma 1, L. n. 302/1990);
- b) assegno vitalizio mensile di originari euro 500,00 mensili (dal 1.01.2004, ex art. 4 comma 238, L. n. 350/2003, art. 1 comma 2 L. n. 407/98), soggetto a perequazione automatica (art. 2 comma 1 L. n. 407/1998);
- c) assegno vitalizio mensile, di originari euro 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica (art. 5, comma 3 L. n. 206/2004)

la sommatoria dei due assegni vitalizi mensili riportati alle due linee precedenti (a e b) rivalutata e nella misura attuale (al 15 aprile 2018) mensile di € 1.886,97, spetta agli invalidi con inabilità dal 25% e oltre ed ai familiari (il coniuge e i figli) superstiti dei caduti (art. 5 comma 3 legge

206/2004) nonché , a decorrere dal 1 gennaio 2014, ai familiari (coniuge e figli) degli invalidi con inabilità dal 50% ed oltre in vita alla stessa data (art. 5, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater L.206/2004);

- d) rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate al 26 agosto 2004 tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (art. 6 comma 1 legge n. 206/2004) con l'attribuzione dei maggiori benefici indennitari per speciale elargizione secondo i criteri indicati in a). N.B. possibili ricadute ulteriori indennitarie per il riconoscimento degli assegni vitalizi mensili di cui alle lettere b) e c) qualora venga attribuita una invalidità complessiva dal 25% compreso ed oltre nonché maggiori importi per criteri più favorevoli pensionistici.
- e) doppia annualità della pensione del de cuius invalido dal 25% alla sua morte e della vittima deceduta nell'attentato: in entrambe le fattispecie ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (art. 5 comma 4 L 206/2004);
- f) indennità pari a 10 anni di TFR (trattamento di fine rapporto)/TFS alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro in occasione del pensionamento ai dipendenti pubblici invalidi vittime del terrorismo, familiari degli invalidi e dei caduti (artt. 3 comma 1 e 2 comma 1 legge 206/2004) viene riconosciuta direttamente ed in aggiunta alla normale liquidazione, quindi cumulativamente, a cura ex INPDAP alla cessazione dal servizio. Mentre ai dipendenti privati- per le stesse categorie prima citate per i pubblici- facendo riferimento alla medesima normativa di legge- l'erogazione dell'indennità dei 10 anni è a cura ed erogata separatamente dal Ministero interno, su calcoli elaborati da INPS. Attenzione per quest'ultimi la normale liquidazione alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro viene invece erogata ed è a carico del datore di lavoro.

La stessa indennità calcolata sulla liquidazione spettante al deceduto, spetta anche ai superstiti dei caduti deceduti a seguito dell'attentato (art. 3 comma 1 legge 206/2004).

Si segnala che per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, notoriamente sprovvisti della liquidazione di fine rapporto, la indennità dei 10 anni è stata riconosciuta o con uno specifico intervento legislativo ad hoc, seguendo modalità e criteri indicati dall'art. 3 comma 1-bis della legge 206/2004 ed è erogata a cura del Min. interno;

- g) rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate al 26 agosto 2004 tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale (art. 6 comma 1 legge n. 206/2004) con l'attribuzione dei maggiori importi per speciale elargizione di cui alla lettera a). N.B. possibili ricadute migliorative indennitarie quali gli assegni vitalizi mensili di cui alle lettere b) e c) possono essere conseguenti al raggiungimento dell'invalidità complessiva dal 25% ed oltre ed anche ai significativi miglioramenti pensionistici correlati alle percentuali di invalidità di cui al paragrafo successivo.

Benefici pensionistici (artt. 2,3,4 e 7 legge n. 206/2004):

i seguenti benefici specifici su pensioni dirette o indirette per le categorie di seguito indicate:

- a. diritto immediato alla pensione diretta in favore degli invalidi dall'80% in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto rideterminata con incremento di norma del 7,5%;
- b. diritto alla pensione diretta al raggiungimento del massimo dell'età pensionabile in favore degli invalidi dal 25% ed oltre in misura pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, l'anno precedente il pensionamento, dall'avente diritto rideterminata con incremento di norma del 7,5%;
- c. diritto immediato alla pensione indiretta e di reversibilità in favore dei superstiti aventi diritto secondo i criteri e la misura prevista per le categorie sub a) e b) alla morte della vittima di atti di terrorismo;
- d. diritto alla pensione diretta con il riconoscimento di 10 anni di anzianità contributiva figurativa ai familiari (di norma il coniuge e i figli, in assenza i genitori) degli invalidi di

qualsiasi percentuale e grado, ai medesimi familiari dei caduti e agli invalidi con inabilità al di sotto del 25%;

- e. ulteriore incremento della retribuzione pensionabile del 7,5% da dicembre 2007 (prima secondo la previsione originaria art. 2 comma 1 con riconoscimento qualifica superiore o tre scatti) con decorrenza economica da 26 agosto 2004 sulle pensioni dirette degli invalidi sopravvissuti con inabilità inferiore all'80% (dall'1% al 79%) e superiori all'80% , sulle pensioni dirette dei superstiti dei caduti nonché sulle pensioni indirette e di reversibilità a favore dei superstiti dei caduti;
- f. applicazione dell'art. 7 L. n. 206/2004 (clausola d'oro) nella modica legislativa rinnovata dal 1 gennaio 2008 alle pensioni dirette degli invalidi di qualsiasi percentuale e grado e dei loro familiari **nonché** dei superstiti dei caduti, ?????????? per ~~nonché~~ alle pensioni indirette/reversibilità dei superstiti ~~dei caduti~~

Benefici fiscali (Art. 3 comma 2, art.8 comma 2 L. 206/2004)

è prevista l'applicazione dell'esenzione fiscale totale su **ciascuno** dei benefici indennitari, pensionistici diretti ed indiretti sopra indicati

Altri benefici

- h) esenzione totale dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica inclusi i farmaci da banco a pagamento di fascia "C" (art. 9 L. n. 206/2004) agli invalidi, ai loro familiari anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli, in mancanza dei soggetti precedenti ai genitori degli invalidi e dei caduti;
- i) assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6 comma 2 L. n. 206/2004) alle vittime del terrorismo e loro familiari;
- j) gratuito patrocinio a carico dello Stato nei procedimenti penali, civili, amministrative e contabili (art. 10, L. n. 206/2004);
- k) borse di studio legge n. 407/98 L'attuazione di tale beneficio è stata disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 (G.U. n. 126 del 3/06/2009):
"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata estesa anche alle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti.(09G0066)". Tale regolamento ha abrogato il precedente emanato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, n. 368. Gli importi delle borse annuali di studio sono stati incrementati: per gli studenti delle scuole elementari e medie da Euro 207 nel 1998 agli attuali Euro 400; per gli studenti delle scuole superiori da Euro 516 nel 1998 agli attuali Euro 800; per gli studenti delle università da Euro 2.582 nel 1998 agli attuali 3.000
- l) collocamento agevolato obbligatorio (art. 1 comma 2 L. n. 407/98 e successive modificazioni);
- m) onorificenza della medaglia d'oro del Presidente della Repubblica ai cittadini italiani colpiti individualmente dall'eversione per le loro idee ed impegno morale (art. 34, commi da 2-bis a 2-septies compreso, L. n. 222/2007).

Il termine (ordinatorio) entro il quale deve avvenire il riconoscimento delle infermità, nonché ogni liquidazione economica è di **4 mesi** dalla presentazione delle domande di concessione dei benefici da parte dell'avente diritto alla Prefettura (art. 14, L n. 206/2004); arco temporale che ha carattere solamente indicativo e non perentorio per cui viene nella sostanza ignorato.